

COMUNE DI VIGONOVO

(Città metropolitana di Venezia)

* * * * *

ATTESTAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE – n. 2

L'anno 2022 il giorno 24 (ventiquattro) del mese di ottobre, il sottoscritto dott. Stefano Bergamasco revisore dei conti del comune di Vigonovo, nominato con deliberazione consigliere n. 27 del 29.07.2022, esamina la documentazione messa a disposizione degli uffici del comune di Vigonovo e relativa alla proposta di deliberazione di giunta comunale n. 145 del 14.10.2022 avente per oggetto "Modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2023-2024 e piano annuale delle assunzioni 2022" Al termine, il sottoscritto redige il seguente.

L'organo di revisione

RICHIAMATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'art. 39 della legge 449/1997

VISTI

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 2019 il quale stabilisce che *"i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato... (...omissis...)"*;
- il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;
- la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

RILEVATO

che l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 stabilisce che l'organo di revisione contabile accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al

rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 legge 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate

ESAMINATA

la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente per oggetto "Modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2023-2024 e piano annuale delle assunzioni 2022";

CONSIDERATO CHE:

- l'amministrazione intende procedere:
 - ✓ Anno 2022: assunzione di n. 1 istruttore direttivo cat. D con decorrenza 01.01.2023 in sostituzione del personale in corso di cessazione per collocamento in quiescenza;
 - ✓ Anno 2023-2024: copertura dei soli posti che si renderanno vacanti per mobilità in uscita, dimissioni o quiescenza
- il comune di Vigonovo, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale (rendiconto 2021) e media delle entrate correnti (rendiconti 2019/2021 al netto del FCDE bilancio di previsione 2021) pari al 21,93%, e pertanto al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un comune virtuoso;

PRESO ATTO CHE

- alla luce di quanto sopra, il Comune di Vigonovo, atteso che la spesa del personale registrata nel 2018 (secondo la definizione di cui all'art. 2 del DM 17.03.2020) è stata di € 1.093.700,00, presenta le seguenti capacità assunzionali massime, intese quali spesa potenziale massima per nuove assunzioni a tempo indeterminato:

• anno 2022	€ 262.488,00
• anno 2023	€ 273.425,00
• anno 2024	€ 284.362,00

(gli importi sono da intendersi comprensivi degli importi già assunti negli anni precedenti, e quindi non sono aggiuntivi di anno in anno)

VERIFICATO QUINDI CHE:

- l'ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, rimane contenuta al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, atteso l'art. 7 del DM 17.03.2020, il quale dichiara che la maggior spesa derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni di cui al art. 33, co. 2, DL 34/2019 non rileva ai fini del rispetto dell'art. dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 26.08.2020 il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con delibera di G.C. n. 18 del 10.02.2022;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance da ultimo con delibera giunta comunale n. 22 del 16.02.2022;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- e che pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

ATTESO

che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale;

Alla luce delle considerazioni che precedono, il sottoscritto organo di revisione ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

ATTESTA

- il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2025, così come modificato dalla proposta di delibera in esame, rimane improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa per il personale di cui all'art. 39 della legge 449/97, così come declinato dall'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e coordinato con l'art. 7 del DM 17.03.2020;
- il rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2022/2025 con la proposta di deliberazione della giunta;

RICORDA

che in relazione alle previsioni di fabbisogno per l'esercizio 2023 e 2024, le stesse dovranno trovare un sempre attento riscontro con le entrate correnti che concretamente si potranno accertare nei medesimi esercizi e con le spese che necessariamente si dovranno sostenere, in un contesto reso difficile dall'aumento dei costi per le utenze energetiche e dall'inflazione che purtroppo assume caratteri sempre più stabili;

che l'incremento della spesa del personale che deriva dalla programmazione in oggetto, nella misura in cui prevede un aumento di organico, determina un grado di rigidità maggiore del bilancio (aumento delle spese fisse correnti) che necessariamente riduce la flessibilità di azione dell'ente in ordine agli obiettivi che lo stesso si pone;

che l'ente dovrà rispettare tutte le normative di natura procedimentale in tema di assunzioni dirette ed indirette delle risorse umane, così come desunte di volta in volta dalla normativa in vigore.

IL REVISORE DEI CONTI


dott. Stefano Bergamasco

